

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g.

promosso da:

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

Il Giudice Designato dott. Anna Maria Drudi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2015,

Pagina 1

Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTEDOM CA3 Serial#: 1047df



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto che:

- con ricorso ex artt. 37 e 140, 8° comma, D.Lgs. 206/2005 (Cod. Cons.) depositato il 13.10.2015,

esponeva: a) di avere

constatato che i fogli informativi della _____ recanti la disciplina dei conti correnti proposti per clienti privati, recavano ancora la previsione di interessi anatocistici, di contro vietati dal novellato art. 120 TUB;

b) che – previa diffida ex art. 140, 5° comma, D.Lgs. 206/2005 con lettera raccomandata 22.7.2015 – la Banca modificava solo formalmente le clausole interessate con la dicitura: **“Capitalizzazione dare/avere trimestrale applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell’art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385)”**; c) che, acquisite copie di alcuni contratti menzionati nella diffida, vi era conferma dell’effettiva applicazione di clausole anatocistiche;

- deduceva: a) l’illegittimità della condotta della Banca alla luce dell’art. 120 cit., come modificato con L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), per cui, come da numerosa giurisprudenza di merito che si è già espressa sul punto, ed attesa la precettività immediata della norma, “a decorrere dall’1.1.2014 non è più consentita la capitalizzazione periodica degli interessi passivi maturati sui rapporti di conto corrente”; b) il mantenimento di clausole anatocistiche concreta una lesione attuale degli interessi collettivi dei consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali ex art. 139 Cod. Cons.; c) la ricorrenza dei “giusti motivi d’urgenza” (*periculum in mora*) di cui all’art. 140, 8° comma, Cod. Cons.;

Pagina 2

Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c7df



- alla luce di quanto in premessa chiedeva: 1) di inibire a [redacted] di dar corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente denominati [redacted], già in essere o da stipulare con i consumatori"; 2) di ordinare alla Banca l'inserimento del provvedimento sulla home page del proprio sito web, nonchè 3) la comunicazione del provvedimento ad ogni correntista consumatore e 4) la pubblicazione del provvedimento su taluni specifici quotidiani;
- si è costituita [redacted] eccependo pregiudizialmente l'inidoneità della richiesta-diffida inviata ai sensi dell'art. 140, 5° comma, Cod. Cons., costituente condizione di procedibilità della domanda, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di contro ritenendo l'assenza del presupposto del *periculum in mora* e, sotto il profilo del *fumus boni iuris* (anch'essa con richiamo a diversi apporti di dottrina e giurisprudenza), sia la controvertibilità dell'interpretazione dell'art. 120 TUB proposta da controparte, sia la non immediata applicabilità della stessa in assenza della delibera attuativa del CICR;
- alla fissata udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni;

osserva: [redacted]

Va disattesa l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda, reputando che la raccomandata di intimazione contiene espressa indicazione delle contestazioni (irrelevante essendo, sotto tale aspetto che nella presente sede i contratti contestati siano limitati a due a fronte del maggior numero individuato nella predetta missiva) e delle richieste.

Pagina 3

Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Erteso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1907rf



Nel merito, pare opportuno richiamare l'attuale disposto dell'art. 120, 2° comma, TUB:

"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

Come noto tale (pacificamente infelice) riformulazione della norma e del divieto di anatocismo che costituiva l'obiettivo dichiarato dal Legislatore nella Relazione di accompagnamento alla modifica normativa in questione, ha dato luogo a plurime pronunce giurisprudenziali fra loro difformi.

E non vi è dubbio che l'intenzione del legislatore, sia pure parametro di riferimento interpretativo, non si è compiutamente oggettivizzata nella norma in discussione, laddove la lett. b) fa riferimento a "interessi periodicamente capitalizzati" e alle "successive operazioni di capitalizzazione" e, dunque, ad una terminologia tecnica in materia bancaria che univocamente identifica l'operazione di sommatoria ad un capitale dell'interesse fruttato dal medesimo, sicchè l'indicazione normativa sembrerebbe comunque permettere quanto meno una prima operazione di capitalizzazione.

Tanto è vero che la giurisprudenza (Trib. Milano 25.3.2015, 3.4.2015, 1.7.2015, 29.7.2015, 5.8.2015 ma anche il recentissimo Trib. Roma 16-20.10.2015, oltrechè Trib. Cuneo 29.6.2015 e Trib. Biella 7.7.2015 citati da parte ricorrente) che ha optato per la tesi dei ricorrenti, è costretta ad ammettere un "errore" del legislatore e a porre in essere un'attività di sostituzione terminologica ("conteggio" anziché "capitalizzazione") che sembrerebbe autorizzata dal rilievo per cui il legislatore, a dimostrazione della



"consapevolezza" della distinzione fra i due termini, ha usato il primo ("conteggio") solo sub lett. a).

E solo tali oggettive difficoltà interpretative (ben colte nei provvedimenti richiamati da Trib. Torino 16.6.2015; Trib. Torino in sede di reclamo 5.8.2015; Trib. Parma 30.7.2015; Trib. Cosenza, 27.5.2015; Trib. Siena 4.8.2015) possono effettivamente giustificare l'estremo ritardo con cui il CICR sta provvedendo alla demandata delega attuativa.

Sostanzialmente irrilevante, a fini interpretativi, la mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. 91/2014 (che rilegittimava l'anatocismo bancario e che può essere letto come un'ovvia necessità di ripensamento a fronte delle problematiche insorte a seguito della modifica dell'art. 120 in commento), è però ben vero che lo stesso CICR, nella bozza di provvedimento messa a disposizione nel mese di agosto del corrente anno (con termine fino al 23.10.2015 per osservazioni, ampiamente decorso senza un nulla di fatto) si pone sulla scia interpretativa di parti ricorrenti.

A fronte dell'ineludibile ambiguità della riformulazione legislativa, che tuttavia non esonererebbe dall'assumere una precisa posizione interpretativa della norma in questione, questo giudicante ritiene dirimente l'altro aspetto in contestazione inter partes, concernente la precettività, immediata ovvero differita all'emanazione della delibera CICR, della norma in commento, pur eventualmente interpretata secondo le indicazioni di parte ricorrente.

Sostiene, in estrema sintesi, parte ricorrente (alla luce delle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate) che dalla presupposta evidenza interpretativa della norma, con la quale si sarebbe introdotto il divieto assoluto dell'anatocismo nei rapporti bancari (anche se il riferimento fatto è ai soli rapporti di conto corrente con i consumatori ed ai soli interessi passivi), discenderebbe ex sé l'immediata applicazione del suddetto divieto, con





obbligo di adeguamento ad esso da parte degli istituti bancari indipendentemente dalla delibera CICR, meramente attuativa degli aspetti eminentemente tecnici ed alla quale, in quanto normativa di carattere secondario, non potrebbe essere demandata alcuna funzione interpretativa/modificativa della norma primaria.

Necessariamente condivisa la limitazione qualitativa della normazione demandata al CICR, diversamente deve affermarsi, ad avviso di questo giudice, quanto alla dedotta non necessarietà della stessa e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

- è lo stesso art. 120 TUB che rimanda ad una delibera CICR le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, sia pure con i limiti posti da essa normativa primaria, in stretta aderenza al disposto di cui all'art. 161, 5° comma, TUB (non modificato), in forza del quale *"Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo"*, con ciò sancendo che in tale materia l'iter legislativo non può essere definito/completato se non all'esito dell'emanazione anche della normativa secondaria;
- quanto in premessa è del tutto coerente con il superiore interesse non solo ad una normativa di carattere generale, ma anche ad una applicazione uniforme della stessa secondo regole precise per tutti (istituti bancari ed utenti), il che appare coerente con un mercato aperto ad istituti bancari di altri Stati membri dell'UE e con la circostanza che anche la precedente regolamentazione è stata subordinata alla previa emanazione della delibera CICR del 2000;
- sotto questo profilo, ritenere che *"la mancanza della delibera CICR comporta unicamente che allo stato gli intermediari sono liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile..."* (Trib. Milano 9.7.15 e Trib.



Roma cit.) comporta non solo, del tutto impropriamente, demandare ai singoli istituti bancari la definizione, pur temporanea, della normativa secondaria di competenza del CICR, ma – attesa la pluralità delle soluzioni ipotizzabili in punto, fra gli altri, a perimetro di applicazione del divieto nonché a periodicità del conteggio e al tempo di pagamento degli interessi – generare, in uno con evidenti disparità di trattamento, anche quel così elevato e conseguente contenzioso, che senz'altro il disposto generale di cui all'art. 161 cit. è destinato a prevenire;

- quanto in premessa non contrasta neppure con l'obiettivo del legislatore di introdurre il divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari, poiché, anche per il legislatore, deve trattarsi di un divieto "regolamentato", a fronte di una propria scelta e non di una pratica illecita in assoluto, laddove ordinariamente applicata in pressochè tutti gli stati membri europei;

- come si legge nell'ordinanza Trib. Roma cit., la stessa proposta di delibera CICR all'art. 5 prevede che la delibera "si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016", con previsione di adeguamento dei contratti in corso entro il 31 dicembre 2015 (2° comma) e di derogabilità solo in senso più favorevole al cliente (3° comma).

Conclusivamente, deve ritenersi la conformità al disposto di legge del comportamento assunto dalla banca resistente, con assorbimento di ogni altra questione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato liquidandosi le spese di lite come in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Pagina 7

Firmato Da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1007af



disattesa, così provvede:

- RIGETTA il ricorso di cui in premessa.

Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 7 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Anna Maria Drudi

Pagina 8

Firmato da: DRUDI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c7df

